



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE

Sentenza 15/25  
Repertorio 18/25  
Liquidazione  
Controllata 4/25

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice
Dott. Claudio Tedeschi	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 1882-1/2024 R.G. ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto, con atto depositato il 16.12.2024 da:  
**Pompei Francesca**, nata a ~~Roma il 5.01.1983~~, C.F. ~~PMPFNC88A45H504B~~ con la rappresentanza e difesa, in forza di procura in atti, dell'avv. Daniele Restori;  
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1.

Con ricorso depositato il 16.12.2024 con annessa documentazione, la sig.ra Pompei Francesca, affermando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 270 d. l. v.o 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento, illustratene le relative cause ha chiesto: dichiararsi aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 270 CCII procedendo alla nomina del liquidatore giudiziale nella persona dell' gestore della crisi avv. Monica Pieroni designata dal locale ordine degli avvocati; di disporre: il blocco delle azioni esecutive individuali e cautelari, 'idonea pubblicità alla presente domanda e all'emananda sentenza e la trascrizione della sentenza 'ad opera del Liquidatore'; 'autorizzare ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 300,00 che sarà invece, assieme alle tredicesime e alle quattordicesime mensilità, direttamente acquisita alla procedura'; 'fissare nel termine di anni 3 (3) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I.';

-a supporto di tale domanda ha esposto:  
-che 'la ditta individuale' già in sua titolarità 'è stata cancellata nel settembre dell'anno 2015';  
-di non avere beneficiato di esdebitazione e di non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 208 CCII;  
-di versare in condizione di sovraindebitamento per carenza di risorse utili all'adempimento regolare dei propri debiti;



-che le cause di tale condizione dovevano riscontrarsi in avviso di accertamento di Agenzia delle Entrate intervenuto nell'anno 2013 e relativo a tributi maturati nell'anno 2008 riferibili alla 'ditta individuale Publiagency' oltre che al mancato introito di credito da parte di 'un importante cliente' per euro 85.000,00;

-di non essere proprietaria di beni immobili e di essere proprietaria di motociclo 'Benelli TRK 502 X' targato FB38258 stimato in euro 1.000,00 e di autovettura Citroen C1 tadata DN729AV immatricolata nel gennaio 2008 stimata in euro 3.000,00 e di cui ne affermava la irrilevanza ai fini del reperimento di risorse attive in ragione dell'esiguità relativo valore di scambio e per il caso in cui fossero stati ritenuti a ciò utili, chiedeva procedersi alla liquidazione dell'autoveicolo al termine della procedura perché utilizzato per le contingenti necessità quotidiane;

-di percepire emolumento stipendiale di euro 1.250,00 mensili oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità che avrebbe consentito di mettere disposizione dei creditori per il lasso temporale di un triennio euro 300,00 mensili oltre ad euro 3.165,00 per tredicesima ed euro 3.078,48 per quattordicesima;

-di essere titolare della quota di partecipazione societaria in 'Asortravel s.r.l.' ragguagliata al 5% del relativo capitale e stimata in euro 2.366,75 che pure sarebbe stata resa disponibile per i creditori così come per la liquidità in giacenza su proprio conto corrente per la cifra eccedente euro 1.603,23 risultante all'atto dell'avvio della procedura;

-che le passività a proprio carico erano costituite da: euro 3.680,00 in favore di 'Santander Consumer Bank s.p.a.', euro 67.200,00 in favore di 'Banco BPM s.p.a.' e relativi a fideiussione prestata in favore di 'Asortravel s.r.l.'; euro 254.226,55 in favore di 'Agenzia delle Entrate Riscossione'; per complessivi euro 325.111,55;

-che il compenso per l'OCC assommava ad euro 1.763,24 oltre accessori di legge e quello per il proprio advisor legale ad euro 1.040,00 al loro degli oneri di legge;

-che il fabbisogno mensile avrebbe dovuto stimarsi, come da relativo prospetto analitico, in euro 2.322,02 e avrebbe consentito, tenuto dell'intervento di emolumento stipendiale del proprio coniuge di euro 1.365,00 mensili e della presenza di una figlia nel nucleo familiare, di mettere a disposizione della procedura euro 300,00 mensili oltre agli importi relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità trattenendo la cifra mensile di euro 957,00;

2.

Accede al ricorso '*relazione del gestore della crisi*' a firma dell'avv. Monica Pieroni, designata dal locale ordine degli avvocati che si è conclusivamente espressa in senso affermativo quanto alla 'veridicità dei dati esposti' e alla 'fattibilità della proposta anzidetta'.

3.



Sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva, il collegio, che sussiste la competenza di questo tribunale a delibare la proposta istanza poiché la ricorrente, come comprovato da relativa certificazione anagrafica in atti rilasciata il 20.05.2024 dalla competente civica amministrazione, ha la propria residenza in Roma, in via Tor De' Schiavi n. 251 e ciò ne radica la cognizione deliberativa ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII.

Osserva, poi, il tribunale che dalla relazione stilata dal gestore della crisi emerge che parte del debito a carico della ricorrente ha casuale inerenza al pregresso esercizio di attività imprenditoriale in relazione alla quale l'autorità erariale procedeva a relativo avviso di accertamento indicato quale preponderante concausa della propria condizione di sovraindebitamento.

Tuttavia, risultando tale attività d'impresa cessata nell'anno 2015 ciò, a mente dell'articolo 33 CCII osta effetto preclusivo al possibile avvio di tale concorrente procedura.

4.

Tanto premesso, ritiene il collegio che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della ricorrente poiché:

-dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

-la ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, ha illustrato esaurientemente la propria situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria da cui dovrebbero essere tratte le risorse attive da destinare alla composizione della debitoria ed emerge, inoltre, l'esistenza di condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura tenuto conto dell'ammontare delle passività e della inadeguatezza degli attivi del patrimonio a farvi fronte;

4.a

Per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento stipendiale da sottrarre alla liquidazione perché necessario per finalità di mantenimento deve escludersi che, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, possa intervenire nella presente sede autorizzazione a trattenimento di relativi importi per le cifre indicate in ricorso e la relativa quantificazione viene rimessa a successiva determinazione del designando giudice delegato su indicazione che sarà resa dal gestore della crisi facendo applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283 comma 2 CCII.

**P.Q.M.**

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:



-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della sig.ra Pompei Francesca, nata a Roma il 5.01.1983, C.F. PMPFNC89A45H501B, proposta con ricorso depositato il 16.12.2024;

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Monica Pieroni ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con la ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione e da determinare in applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283 comma 2 CCII;

-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni settanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina alla ricorrente la consegna e/o il rilascio al liquidatore giudiziale dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione riservando al giudice delegato, all'esito della redazione da parte del liquidatore giudiziale del programma di liquidazione, eventuale autorizzazione all'utilizzo provvisorio di detti beni;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

-dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;

-dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025

Il giudice estensore  
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente  
Dott. Stefano Cardinali

